



CONSORZIO dei SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI del CHIERESE

Sede Legale: Via Palazzo di Città, 10

Sede Amministrativa: Strada Valle Pasano, 4 – 10023 CHIERI (TO)

P.iva 07305160017

Tel. 011 / 942.71.36 – Fax 011 / 942.70.22

www.servizisocialichieri.it

e-mail: segreteria@cssac.it

**CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PULIZIA DEI LOCALI SEDI DEI SERVIZI DEL CONSORZIO PER IL
PERIODO DAL 01.01.2020 AL 31.12.2021 RISERVATO ALLE
COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B O AI LORO CONSORZI AI SENSI
DELL'ART.112 DEL D.LGS. 50/2016 – CIG 80691633F5**

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto dell'appalto il servizio di pulizia - con la fornitura di tutti i detergenti e degli altri strumenti necessari per lo svolgimento dell'attività - dei seguenti immobili nella disponibilità del Consorzio:

Punto rete Area Caselli di Chieri
Punto rete Il Vicolo di Chieri
Punto rete Il Carro di Pecetto T.se
Sede del Distretto e Punto rete Poirino
Sede amministrativa e sede del Distretto di Chieri
Sede del Distretto di Santena
Sede del Distretto di Andezeno

ART. 2 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO

Il servizio di cui al presente appalto avrà la durata di **24 mesi** a decorrere dal 01/01/2020 per tutti gli immobili sopra indicati, con opzione di rinnovo ovvero di ripetizione di servizio analogo alle medesime condizioni del contratto originariamente stipulato con l'aggiudicatario e per uguale periodo, ai sensi dell'articolo 63, comma 5, del Decreto Legislativo n.50/2016.

Nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di selezione del contraente, il Consorzio si riserva la facoltà di chiedere all'aggiudicatario una proroga, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 per un massimo di mesi sei alle stesse condizioni contrattuali vigenti alla data di scadenza. La proroga del contratto verrà disposta dall'Amministrazione Consortile senza che l'aggiudicatario possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità, mediante comunicazione scritta.

ART. 3 - MODALITA' E SEDI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio prevede la pulizia delle seguenti sedi:

Punto rete Il Carro di Pecetto T.se

- Scopatura ad umido di tutti i pavimenti
- Rimozione macchie ed impronte da arredi, porte e vetri
- Vuotatura dei cestini e posacenere
- Spolveratura ad umido degli arredi
- Lavaggio e disinfezione dei servizi igienici
- Lavaggio manuale pavimenti
- Raccolta di tutti rifiuti e trasporto degli stessi negli appositi contenitori
- Ogni 15 gg. pulizia della “sala glicine”
- Lavaggio e asciugatura piatti

Per un monte ore medio settimanale 8 ore per 47 settimane all’anno.

Punto rete Area Caselli di Chieri e Punto Rete Il Vicolo di Chieri

- Scopatura ad umido di tutti i pavimenti
- Rimozione macchie ed impronte da arredi, porte e vetri
- Vuotatura dei cestini e posacenere
- Spolveratura ad umido degli arredi
- Lavaggio manuale pavimenti
- Raccolta di tutti rifiuti e trasporto degli stessi negli appositi contenitori
- Lavaggio piatti (Punto Rete Vicolo Albussano)
- Lavaggio e igienizzazione dei servizi igienici di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì

Per un monte ore medio settimanale 15 ore per 47 settimane all’anno.

Si richiede che la pulizia dei bagni venga effettuata entro le ore 9.

Sede del Distretto di Santena, Poirino, Chieri (compresa sede amministrativa), Andezeno

Scopatura ad umido di tutti i pavimenti

- Rimozione macchie ed impronte da arredi, porte e vetri
- Vuotatura dei cestini e posacenere
- Spolveratura ad umido degli arredi
- Lavaggio e igienizzazione dei servizi igienici
- Lavaggio manuale pavimenti
- Raccolta di tutti rifiuti e trasporto degli stessi negli appositi contenitori

Per un monte ore medio settimanale 18,5 ore 52 settimane all’anno

Punto Rete di Poirino

- Scopatura ad umido di tutti i pavimenti
- Rimozione macchie ed impronte da arredi, porte e vetri
- Vuotatura dei cestini e posacenere
- Spolveratura ad umido degli arredi
- Lavaggio manuale pavimenti
- Raccolta di tutti rifiuti e trasporto degli stessi negli appositi contenitori
- Lavaggio e igienizzazione dei servizi igienici di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì

Per un monte ore medio settimanale 6 ore per 47 settimane all’anno

La cooperativa aggiudicataria dovrà effettuare il servizio nell’osservanza di tutte le disposizioni legislative circa l’antifortunistica e la sicurezza nei luoghi di lavoro, a tutela quindi dei lavoratori che effettueranno il servizio, degli utenti e del personale presenti durante il servizio. In particolare, la cooperativa dovrà effettuare la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei propri lavoratori, come previsto dal D.Lgs 81/2008 e attuare, per quanto di propria competenza, le misure di prevenzione e protezione che ne conseguono.

Dovrà inoltre contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità dei consumi della P.A.

I lavori del presente appalto dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, diligentemente e con competenza, al fine di evitare danni ai mobili, agli arredi e alle strutture mediante:

- l'impiego di materiali appropriati e macchinari idonei;
- l'uso di detergenti e igienizzanti biodegradabili che rispettino i requisiti di un sistema di etichettatura ambientale tipo I (es. Ecolabel Europeo, Nordic Swan, ecc..)

La definizione degli orari di pulizia presso le varie sedi sarà, previo accordo con la cooperativa, allegata alla convenzione e modificabile nel corso dell'anno in base alle esigenze di servizio.

Rispetto alle sedi dei Punti Rete, sono previsti alcuni periodi di chiusura del servizio (una settimana di programmazione, tre settimane di chiusura nel mese di agosto e i giorni compresi tra Natale e Capodanno). Il Consorzio non risponde di eventuali altri periodi di chiusura, dovuti a qualsiasi causa, e quindi dell'eventuale diminuzione dell'importo di affidamento. Si impegna inoltre a comunicare per iscritto alla Cooperativa qualsiasi variazione possa verificarsi.

Nella fornitura dovranno essere impiegate almeno 3 persone svantaggiate ai sensi della art.4 della L.381/91.

ART. 4 – AMMONTARE DELL'APPALTO

Il valore complessivo presunto dell'appalto per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2021 è fissato in € **71.331,00** esclusa Iva **soggetti a ribasso**, pari a un costo orario di € 15,34 per un numero di ore totale di 4650, oltre oneri per la sicurezza € **1426,62** esclusa Iva **non soggetti a ribasso**, e così per un totale di € 72.757,62. L'importo esclusa Iva comprensivo anche dell'eventuale ripetizione del servizio ai sensi dell'art. 2 del presente capitolato ammonta a € 145.515,24.

ART. 5 - SOPRALLUOGO PREVENTIVO

Per partecipare alla gara si richiede l'effettuazione obbligatoria del sopralluogo tecnico nelle sedi interessate dall'appalto, al fine di consentire alle imprese interessate la conoscenza diretta dei luoghi di lavoro dove verranno svolte le prestazioni previste dal presente Capitolato speciale.

La richiesta di appuntamento per il sopralluogo può essere inoltrata a uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica:

- resp.areaintegrativa@cssac.it (alla c.a. Responsabile di Area Integrativa D.ssa Loredana Salsano);
- segreteria@cssac.it (c.a. D.ssa Federica Romeo);

oppure al seguente numero telefonico: 0119427136, chiedendo delle persone sopra indicate.

Il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega purché dipendente dell'operatore economico concorrente. In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, già costituiti o non ancora costituiti, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega di tutti detti operatori.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei servizi.

ART. 6 - USO DI LOCALI, ACQUA ED ENERGIA ELETTRICA

Il Consorzio metterà a disposizione dell'operatore economico in ogni sede oggetto di appalto un locale/armadio per il deposito di quantità di prodotti ragionevolmente necessarie a garantire la continuità delle prestazioni.

Il Consorzio provvederà inoltre a mettere a disposizione dell'impresa l'acqua e l'energia elettrica occorrenti per lo svolgimento del servizio.

ART. 7 - MACCHINE, ATTREZZATURE E MATERIALI DI CONSUMO

L'aggiudicatario si impegna ad assicurarsi che le attrezzature e i macchinari utilizzati siano conformi alle norme di sicurezza sul lavoro. L'aggiudicatario deve fornire al Committente prima dell'inizio del servizio, e a ogni variazione durante l'esecuzione del medesimo servizio, le schede tecniche e di sicurezza redatte in lingua italiana di tutte le attrezzature offerte. Gli attrezzi dovranno essere dotati di tutti quegli accorgimenti e accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore e i terzi da eventuali infortuni.

Tutte le macchine e le attrezzature impiegate nell'espletamento del servizio dovranno essere conformi a quanto stabilito dalle direttive CEE in materia di protezione dei lavoratori durante il lavoro.

L'aggiudicatario è responsabile della custodia sia delle macchine che delle attrezzature tecniche. Il committente non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle macchine e attrezzature.

Tutti i materiali di consumo (sacchi a perdere trasparenti per la raccolta differenziata dei rifiuti, detergenti e deodoranti, cere ecc.) sono a carico dell'impresa. I materiali e prodotti impiegati per il servizio devono essere rispondenti alle normative comunitarie vigenti (esempio: biodegradabilità, dosaggi, avvertenze di pericolosità) e ai requisiti previsti dal presente capitolato. La società/cooperativa deve fornire al committente prima dell'inizio del servizio, e a ogni variazione durante l'esecuzione del medesimo servizio le schede tecniche e di sicurezza redatte in lingua italiana, di tutti i prodotti (detergenti, disinfettanti, igienizzanti ecc.) che intende impiegare comprendenti:

- il nome del produttore;
- le caratteristiche dei prodotti;
- il contenuto in percentuale dei principi attivi;
- il dosaggio di utilizzo e la metodologia di impiego;
- il PH della soluzione in uso;
- i simboli di pericolo, le frasi di rischio e prudenza e le indicazioni per il primo intervento;
- i numeri di telefono dei centri antiveneno presso i quali sono depositate le schede di sicurezza.

Per i prodotti sanificanti, inoltre, è indispensabile fornire la documentazione sperimentale di ente abilitato, che attesti la validità del prodotto per la riduzione della carica batterica. Le concentrazioni d'uso devono quindi garantire l'efficacia antibatterica indicata da detta documentazione.

E' vietato l'uso di prodotti tossici e/o corrosivi e in particolare acido cloridrico e ammoniaca.

ART.8 - CRITERI AMBIENTALI MINIMI

I prodotti detergenti multiuso destinati alla pulizia ordinaria di ambienti interni, detergenti per finestre e per servizi sanitari dovranno rispettare quanto individuato dal D.M. 24/05/2012 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene", individuati dal Cap. 6, punto 6.2. Ciascuna impresa partecipante, pertanto, deve presentare in sede di gara, la lista dei prodotti detergenti che intenderà utilizzare durante l'esecuzione del servizio, ovvero delle pulizie ordinarie, indicando il produttore, il nome commerciale, l'eventuale possesso dell'etichetta ambientale Ecolabel Europeo o altre etichette ambientali ISO di tipo 1 (Norma Iso 14024), i cui requisiti siano conformi ai criteri ambientali minimi indicati.

Per i prodotti non in possesso dell'Ecolabel Europeo, né di etichette ambientali ISO di tipo 1, il rappresentante legale sulla base dei dati acquisiti dai produttori di detergenti e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, è tenuto a compilare e sottoscrivere la dichiarazione di cui all'Allegato A del D. M. 24/05/2012 ed inserirla nella documentazione tecnica come da disciplinare di gara.

I prodotti disinfettanti, prodotti per impieghi specifici (cere, deceranti, decappanti, smacchiatori ecc.), detergenti superconcentrati, multiuso destinati alla pulizia ordinaria di ambienti interni, detergenti superconcentrati per la pulizia di finestre e detergenti superconcentrati per servizi sanitari dovranno rispettare quanto individuato dal D.M. 24/05/2012 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, "criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene", individuati dal Cap. 6, punto 6.2. Ciascuna impresa partecipante, pertanto, deve presentare in sede di gara la lista dei prodotti superconcentrati, disinfettanti per usi specifici che intenderà utilizzare durante l'esecuzione del servizio, ovvero delle pulizie periodiche o straordinarie a richiesta, indicando il produttore, il nome commerciale di ciascun prodotto, funzione d'uso, numero di

registrazione/autorizzazione del Ministero della Salute per i prodotti disinfettanti, percentuale di sostanza attiva per i prodotti superconcentrati.

In relazione a ciascun prodotto, sulla base dei dati acquisiti dai produttori dei detergenti e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti il rappresentante legale è tenuto a sottoscrivere la dichiarazione di cui all'Allegato B del D. M. 24/05/2012 ed inserirla nella documentazione tecnica come da disciplinare di gara.

ART. 9 - SOLUZIONI ATTE A RIDURRE GLI IMPATTI AMBIENTALI

In sede di valutazione dell'offerta saranno attribuiti punti tecnici direttamente proporzionali al rapporto quali quantitativo delle misure di gestione ambientale che l'offerente si impegna ad adottare nel corso del servizio, come meglio specificato nel Disciplinare di gara.

Il Consorzio effettuerà verifiche in corso di esecuzione contrattuale della rispondenza degli impegni assunti per la riduzione degli impatti ambientali sui luoghi di svolgimento del servizio, sia con sopralluoghi che per presa visione della documentazione prodotta nella reportistica periodica.

ART. 10 - OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELLA SOCIETÀ/COOPERATIVA

L'Impresa dovrà comunicare al Consorzio, all'atto dell'affidamento del servizio, il nominativo e il recapito telefonico di un referente, al fine di provvedere tempestivamente alle chiamate urgenti; tale referente dovrà avere delega operativa rilasciata dall'azienda per ciò che riguarda la conduzione tecnica dell'appalto. A tale referente, quindi, il Cssac potrà rivolgersi in qualsiasi momento, per esigenze di servizio.

La società/cooperativa si obbliga all'osservanza delle norme di sicurezza e di quelle sull'impiego dei prodotti chimici non nocivi. La società/cooperativa si obbliga comunque a provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità, a garantire, in ossequio alla vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, la completa sicurezza durante l'esercizio dei lavori e l'incolumità delle persone addette ai servizi stessi e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, esonerando il Committente da ogni qualsiasi responsabilità.

Sono a completo carico della società/cooperativa gli oneri relativi all'impiego di:

- a) divise per il personale impiegato,
- b) tessere di riconoscimento e distintivi,
- c) sacchi per la raccolta rifiuti distinti per le diverse tipologie di raccolta differenziata,
- d) materiali di pulizia di ottima qualità e prodotti da aziende altamente specializzate,
- e) attrezzature e macchinari atti ad assicurare la perfetta e tempestiva esecuzione delle pulizie,
- f) ogni altro onere necessario per l'espletamento del servizio.

La società/cooperativa deve altresì provvedere a sue cure e spese e senza diritto di compenso alcuno:

- al montaggio, impiego e smontaggio, di ponteggi, elevatori sia fissi che mobili, eventualmente necessari per qualsiasi tipologia di prestazione;
- alla fornitura di tutto il materiale di protezione individuale contro gli infortuni, previsto dalle normative vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani derivanti dal servizio di pulizia dei locali, in conformità alle leggi vigenti e ai provvedimenti comunali e al loro trasporto agli appositi contenitori sistemati nei punti prestabiliti.

La società/cooperativa deve adempiere a ogni obbligo previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, compresa l'adozione dei piani, dei documenti, delle nomine, l'effettuazione della formazione e tutto quant'altro richiesto dalla normativa vigente. E' facoltà dell'Amministrazione richiederne la verifica. All'Amministrazione committente dovrà essere comunicato, prima dell'inizio del servizio, il nominativo del Responsabile dei lavoratori per sicurezza (RLS) e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).

La società/cooperativa - e per essa il suo personale - ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza e comunque a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma. La società/cooperativa è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti. La società/cooperativa dovrà altresì attenersi alle disposizioni contenute nel Regolamento Europeo 2016/679 e nel Decreto Legislativo n. 196/2003. La società/cooperativa aggiudicataria è nominata pertanto Responsabile del trattamento dei dati personali.

Art. 11 - CLAUSOLA SOCIALE

La stazione appaltante, sussistendo le condizioni oggettive e soggettive di applicazione dell'articolo 50 D.lgs 50/2016, stabilisce come condizione per l'affidamento dell'appalto il riassorbimento del personale dell'affidatario uscente. Pertanto l'operatore economico concorrente si impegna ad assumere, nei modi e condizioni previsti dalle leggi vigenti e nel rispetto degli obblighi previsti dal vigente contratto collettivo nazionale del lavoro di categoria, il personale già alle dipendenze dell'attuale impresa appaltatrice finora impiegato nel servizio oggetto dell'appalto.

ART. 12 - SUBENTRO ALLA DITTA CESSANTE

Il presente appalto è sottoposto all'osservanza delle norme in materia di cessazione e cambio di appalto previste dalla contrattazione collettiva vigente fra le Associazioni imprenditoriali di categoria e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

ART. 13 – ASSUNZIONE E TRATTAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE

La società/cooperativa dovrà garantire una presenza costante in termini di entità numerica lavorativa, utile a un compiuto e corretto espletamento del servizio in gestione, provvedendo alle eventuali assenze con immediata sostituzione. In caso di sostituzione o assenza del personale normalmente impiegato nell'esecuzione del servizio l'impresa dovrà garantire la sostituzione comunicando tempestivamente, anche per via telematica, i nominativi del personale supplente.

La società/cooperativa dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti e dei soci - lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza e assistenza sociale e di sicurezza e igiene del lavoro.

La società/cooperativa dovrà, altresì, applicare nei confronti dei propri dipendenti e dei soci-lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori delle imprese di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione, sottoscritto dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, anche se non sia aderente alle organizzazioni che lo hanno sottoscritto e indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridico - economica e sindacale, nonché un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali in quanto applicabili.

La società/cooperativa si obbliga altresì ad assolvere tutti i conseguenti oneri, compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari.

In caso di inadempienza, accertata dalla stazione appaltante o a essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, circa il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e/o il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto al servizio appaltato, compresi i soci lavoratori e/o le disposizioni degli Istituti previdenziali per contributi e premi obbligatori, il Committente comunicherà all'impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza e procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo assegnando alla società/cooperativa il termine massimo di 20 (venti) giorni consecutivi entro il quale deve procedere alla regolarizzazione della sua posizione. Il pagamento del corrispettivo sarà nuovamente effettuato ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione. La società/cooperativa non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.

Nel caso in cui la società/cooperativa non adempia entro il suddetto termine, il Committente, previa diffida ad adempiere, procederà alla risoluzione del contratto per colpa della società/cooperativa e destinerà gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto e accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali.

Tutto il personale adibito al servizio appaltato dovrà essere alle dipendenze e sotto la diretta ed esclusiva direzione e responsabilità della società/cooperativa.

Lo stesso personale dovrà essere idoneo a svolgere le prestazioni del servizio, dovrà possedere i prescritti requisiti di igiene e sanità e dovrà essere di provata capacità, onestà e moralità.

Il personale dovrà essere dotato di apposita divisa e di cartellino personale di riconoscimento.

La società/cooperativa dovrà comunicare al Committente l'elenco nominativo del personale che sarà adibito al servizio, compresi i soci-lavoratori, con l'indicazione per ciascuna unità di personale degli estremi del documento di riconoscimento (tipo di documento, autorità, numero e data di rilascio).

Tale elenco con la relativa documentazione dovrà essere aggiornato con i nuovi inserimenti di personale, anche per sostituzione temporanea di altro personale, entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui le variazioni si sono verificate.

L'allontanamento dal servizio di personale per trasferimento o per cessazione dal lavoro dovrà essere comunicato al Committente entro 5 giorni consecutivi dal verificarsi del predetto evento. La società/cooperativa dovrà esibire a ogni richiesta del Committente il registro infortuni e gli altri registri obbligatori previsti dalle vigenti norme in materia.

La società/cooperativa dovrà dotare il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai lavori svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi.

Il personale della cooperativa dovrà mantenere in servizio un contegno irrepreensibile e decoroso e dovrà informarsi delle disposizioni presenti e future emanate dal Committente e agli ordini impartiti dalla società/cooperativa stessa.

La società/cooperativa prescriverà ai propri dipendenti sotto pena di sanzione, di mantenere il segreto assoluto su tutto quanto visto e sentito in relazione alle attività del Committente. Inoltre, ai suddetti è fatto divieto di aprire cassetti e armadi, manomettere carte e documenti eventualmente lasciati sui piani di lavoro.

Il personale dell'aggiudicatario dovrà essere adeguatamente formato ai sensi di quanto previsto dal D.lgs 81/2008 e, nelle iniziative di formazione, dovranno essere trattati anche i seguenti argomenti:

- corrette modalità d'uso in relazione al dosaggio dei prodotti di pulizia;
- precauzioni d'uso;
- differenze tra disinfezione e lavaggio;
- caratteristiche dei prodotti per la pulizia a minore impatto ambientale e dei prodotti ausiliari ecologici, le etichette, incluse quelle ecologiche, dei prodotti detergenti e disinfettanti per le pulizie;
- la società/cooperativa entro 60 giorni dall'inizio del servizio dovrà presentare il proprio programma di formazione del personale.

ART. 14 - REFERENTE DI SERVIZIO

La società/cooperativa deve comunicare al Cssac il referente di servizio. Al referente di servizio, che si interfaccia direttamente con la committenza, si richiedono le seguenti attività:

- programmazione e coordinamento delle funzioni assegnate al personale nel corso del servizio oggetto d'appalto;
- verifica delle attività assegnate;
- interventi risolutivi su eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione.

Pertanto tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con il referente di servizio dovranno intendersi fatte direttamente alla società/cooperativa stessa. Il referente di servizio concorda con il referente dell'Amministrazione le fasce orarie definitive relative al servizio di pulizia continuativa per ogni singolo edificio/reparto.

Il referente del servizio riceverà la consegna delle chiavi necessarie all'ingresso ai locali oggetto degli interventi di pulizia e ne dovrà curare la custodia.

ART. 15 - SISTEMA DI AUTOCONTROLLO

In sede di presentazione dell'offerta tecnica, il concorrente deve proporre un proprio sistema di organizzazione del servizio, contenente procedure, tempi e piani di lavoro da applicare all'appalto oggetto del contratto.

ART. 16 – CONTINUITA' DEL SERVIZIO

In caso di scioperi del personale o di altra causa di forza maggiore, incluse ferie, aspettative, infortuni, malattie, dovrà essere assicurata per ciascun edificio la continuità del servizio. Le mancate prestazioni contrattuali saranno stornate dalle relative fatture. L'importo orario da sottrarre sarà dato dal rapporto tra l'importo contrattuale e il numero d'ore complessive offerte.

ART. 17 - CONTROLLI E VERIFICHE DEL SERVIZIO DELLA STAZIONE APPALTANTE

E' facoltà della stazione appaltante effettuare, in qualsiasi momento e senza preavviso, con le modalità che riterrà opportune, controlli per verificare la rispondenza del servizio fornito dalla società/cooperativa alle prescrizioni contrattuali del presente capitolato e alle normative vigenti in materia, anche con

l'ausilio di asporto di campioni di prodotti impiegati per le pulizie, da sottoporre successivamente ad analisi di laboratorio, per verificare le caratteristiche merceologiche.

I controlli indicativamente avranno per oggetto la verifica dei seguenti aspetti:

- a) esame visivo della qualità delle pulizie;
- b) professionalità degli addetti;
- c) controllo dell'abbigliamento di servizio degli addetti;
- d) controllo del numero di addetti e del relativo monte ore;
- e) controllo del corretto utilizzo delle attrezzature e verifica della idoneità igienica e dello stato di manutenzione delle attrezzature impiegate per l'effettuazione del servizio di pulizia.

Ai fini delle verifiche di cui al precedente punto d) la società/cooperativa dovrà fornire immediatamente le informazioni richieste, rendendo disponibile il registro delle presenze o gli altri strumenti di rilevazione delle presenze adoperati.

I risultati delle verifiche e dei controlli saranno riportati in appositi rapporti che verranno inviati all'impresa, con l'indicazione delle prescrizioni e delle scadenze entro le quali dovranno essere effettuate le operazioni correttive del servizio.

ART. 18 - ASSICURAZIONI

Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause a esso connesse, derivassero al Committente o a terzi, a cose o a persone (compresi i dipendenti dell'aggiudicatario), sono senza riserve ed eccezioni a totale carico dell'aggiudicatario stesso. L'impresa affidataria, a copertura dei rischi del servizio, deve presentare apposita polizza assicurativa stipulata presso primaria compagnia di assicurazione con l'espressa rinuncia da parte della medesima a ogni azione di rivalsa nei confronti del Committente.

La polizza assicurativa dovrà riguardare specificamente la responsabilità civile verso terzi, incluso il Committente, per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione del servizio e per ogni danno anche se qui non menzionato. La polizza deve prevedere la copertura per danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti a incendio e furto. Dovranno essere altresì compresi in garanzia i danni alle cose trovatesi nell'ambito di esecuzione del servizio di pulizia e a quelle sulle quali si eseguono i lavori stessi.

Copia autentica di detta polizza dovrà essere consegnata al Committente in sede di contratto.

La polizza dovrà avere validità per l'intera durata del servizio con un limite massimale per sinistro non inferiore a:

- € 2.000.000,00 per persona

- € 500.000,00 per cose

e senza applicazione di franchigie o scoperti.

In alternativa alla stipulazione della polizza come sopra riportato, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC già attivata, avente le stesse caratteristiche sopra indicate.

ART. 19 - AUMENTO O DIMINUZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'Amministrazione si riserva la facoltà di ridurre il servizio, anche relativamente a eventuali stabili/locali che nel periodo contrattuale si rendessero indisponibili, o di estenderlo ad altri spazi, compresi eventuali stabili/locali che nel periodo contrattuale si rendessero disponibili. La società/cooperativa, in tal caso, dovrà provvedere, a seguito di specifica richiesta del Consorzio, ad assicurare l'aumento o la riduzione dei servizi alle medesime condizioni del contratto, ivi comprese quelle economiche. L'estensione o riduzione del servizio non potrà eccedere la misura del 20% dell'importo contrattuale.

Tali eventuali variazioni non costituiscono motivo per l'appaltatore per risolvere anticipatamente il contratto.

Ogni variazione di superficie o di prestazione sia in aumento che in diminuzione dei servizi previsti dal presente capitolato dovrà essere preventivamente autorizzata in forma scritta dal Committente. Il Committente si riserva inoltre la facoltà di introdurre diverse modalità di pulizia a modifica o integrazione di quanto previsto nel presente capitolato.

ART. 20 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO - MODALITÀ DI PAGAMENTO

Spetta alla società/cooperativa, a completo compenso degli oneri tutti che andrà ad assumere con il presente capitolato, il corrispettivo pattuito. Con il predetto corrispettivo si intendono interamente compensati dal Committente tutti i servizi, le provviste, le prestazioni, le spese accessorie, ecc.

necessarie per la perfetta esecuzione dell'appalto, nonché qualsiasi onere inerente e conseguente ai servizi di che trattasi.

La società/cooperativa emetterà regolare fattura elettronica al termine di ogni mese.

L'esecuzione di eventuali pulizie straordinarie, preventivamente concordate e commissionate dal referente del Cissac, sarà fatturata a parte, previo accompagnamento dell'attestato di regolare esecuzione. Il Committente provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto alla società/cooperativa previo accertamento del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in favore del personale (DURC), compresi i soci lavoratori impiegati nei servizi oggetto dell'appalto.

ART. 21 - PENALITÀ

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all'impresa, il servizio non venga espletato anche per un solo giorno o non sia conforme a quanto previsto dal presente Capitolato d'oneri, l'Amministrazione consortile procederà alla contestazione scritta a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata (pec) delle inadempienze riscontrate.

L'impresa entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della raccomandata o della pec potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Qualora l'Amministrazione ritenga di non accogliere le giustificazioni addotte lo comunicherà all'impresa e applicherà una penale pari ad un massimo di € 200,00 in caso di mancato espletamento del servizio e pari ad un massimo di € 100,00 in caso di espletamento del servizio non conforme, fatta salva in questi casi la facoltà da parte dell'Amministrazione di far svolgere il servizio ad altra impresa in danno dell'appaltatore.

In caso di recidiva o di inadempienze più gravi il Consorzio si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta.

Le penalità a carico dell'impresa saranno prelevate dalle competenze ad essa dovute operando detrazioni sulle fatture mensili emesse dall'impresa ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente integrato.

ART. 22 - RECESSO

E' fatto salvo il diritto di recesso anticipato da parte del Committente qualora alla scadenza dei primi tre mesi, da considerare come periodo di prova, il servizio non risultasse, a giudizio motivato del Committente, eseguito in maniera soddisfacente o conforme a quanto indicato nel presente capitolato. In tal caso l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto senza che la società/cooperativa possa richiedere danni.

Oltre all'ipotesi predetta la società/cooperativa è tenuta all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal contratto, salvo l'obbligo di un preavviso di tre mesi, qualora il Committente intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale, del servizio assegnato, in relazione a modifiche normative, organizzative e/o in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico.

La società/cooperativa può richiedere il recesso del contratto in caso di impossibilità a eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del Codice Civile.

Dalla data indicata nella lettera di affidamento del servizio decorreranno tutti gli oneri e gli adempimenti a carico della società/cooperativa.

ART. 23 - RISOLUZIONE - RIFUSIONE DANNI E SPESE

La società/cooperativa, anche se non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei soci lavoratori dipendenti impiegati nei servizi oggetto dell'appalto, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro e da accordi locali in quanto applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i servizi.

Il mancato adempimento dei sopra menzionati obblighi costituisce inadempienza contrattuale e determina l'immediata risoluzione del contratto con trattenuta della cauzione definitiva quale penale.

Il Committente potrà inoltre procedere alla risoluzione del contratto nelle seguenti ipotesi:

- a) grave ovvero ripetuta negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- b) qualora il servizio venisse sospeso o interrotto per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per le motivazioni sopra riportate, l'impresa, oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuta al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti e alla corresponsione delle maggiori spese alle quali il Committente dovrà andare incontro per l'affidamento a terzi del rimanente periodo contrattuale.

ART. 24 - SUBAPPALTO

E' vietato il subappalto dei servizi oggetto del presente affidamento.

ART. 25- TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario si impegna a osservare le disposizioni di cui alla L. 136/2010 circa la tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 26 – CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

Il foro di Torino è competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in dipendenza del conseguente contratto.

ART. 27 - RINVIO A NORME VIGENTI

Per quanto non risulta contemplato nel presente capitolato speciale, si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti in vigore.

Chieri, 18/10/2019

Il Responsabile di Area Integrativa
D.ssa Loredana SALSANO
(*firmato digitalmente*)